ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE
22 giugno 1987 *

Nel procedimento 23/87 R,

Mareile Aldinger, coniugata con Tziovas, dipendente temporanea del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Vic Elvinger, del foro di Lussemburgo, 6, rue Heine,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Francesco Pasetti-Bombardella, giureconsulto, e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni del gruppo del Partito popolare europeo del Parlamento europeo, adottate nel giugno 1984, il 10 luglio 1985, il 17 giugno 1986 ed il 1° luglio 1986, intese a concentrare a Bruxelles la maggior parte degli uffici di detto gruppo, nonché delle decisioni 16 luglio 1986 e 29 ottobre 1986 relative al trasferimento della richiedente a Bruxelles,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

sentito l'avvocato generale Sir Gordon Slynn,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il francese.

Ordinanza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 gennaio 1987, la sig.ra Mareile Aldinger, coniugata con Tziovas, dipendente temporanea del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento di una decisione adottata nel giugno 1984 nell'ambito del gruppo del Partito popolare europeo (in prosieguo: « PPE ») del Parlamento europeo, della decisione 10 luglio 1985 adottata dall'ufficio di presidenza del gruppo del PPE, delle decisioni 17 giugno e 1° luglio 1986 adottate dalla presidenza del gruppo del PPE, miranti a concentrare a Bruxelles la maggior parte degli uffici del gruppo, della decisione 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE, con cui vengono notificate alla ricorrente le decisioni sopramenzionate e viene fissata al 1° luglio 1987 la data del suo trasferimento da Lussemburgo a Bruxelles, e della decisione 29 ottobre 1986, con cui il presidente del gruppo del PPE ha respinto, secondo la ricorrente, il reclamo da lei proposto contro il suo trasferimento.

2 Con istanza depositata nella cancelleria della Corte il 4 giugno 1987, la sig. ra Mareile Aldinger ha chiesto la sospensione, in via provvisoria, dell'esecuzione delle decisioni impugnate.

3 La richiedente ha presentato le sue osservazioni scritte il 10 giugno 1987. Le parti hanno svolto deduzioni orali il 18 giugno 1987.

4 A tenore dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

5 In base all'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto.

6 Il Parlamento europeo solleva avverso detta istanza vari motivi d'irricevibilità.

7 Il Parlamento europeo fa valere, in primo luogo, che la lettera della richiedente 7 settembre 1986, che segue la lettera di notifica 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE, che fissa al 1° luglio 1987 il trasferimento della

richiedente a Bruxelles, costituisce una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello statuto del personale delle Comunità europee, che si applica ai dipendenti temporanei, e non un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello stesso statuto. In mancanza di previo reclamo, il ricorso nonché l'istanza di sospensione sarebbero irricevibili.

8 A questo proposito occorre ricordare come la Corte abbia già più volte sottolineato che il problema della ricevibilità del ricorso deve, in linea di principio, essere esaminato non nel contesto di un procedimento sommario, ma nell'ambito del procedimento principale, a pena di pregiudicare il merito della causa. Qualora venga sollevata un'eccezione d'irricevibilità degna di considerazione, è sufficiente stabilire l'esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso.

9 La suddetta lettera della ricorrente 7 settembre 1986 richiede un'analisi approfondita alla quale il giudice dell'urgenza non può procedere, e nell'attuale fase processuale non si può escludere che il giudice del merito consideri detta lettera come un reclamo. Questo rilievo è sufficiente a far concludere per la possibilità, prima facie, che il ricorso sia ricevibile e, pertanto, per la ricevibilità dell'istanza di sospensione dell'esecuzione.

10 Il Parlamento europeo fa valere, in secondo luogo, che l'istanza è irricevibile perché nel procedimento principale la fase scritta sulla questione della ricevibilità si è conclusa e l'istanza di provvedimento provvisorio è stata iscritta nel registro della Corte dopo il deposito delle osservazioni della richiedente.

11 A proposito di questo mezzo si deve rilevare che, come è stato affermato nell'ordinanza 11 aprile 1960 (causa 3/58 R e altri, Barbara Erzbergbau AG/Alta Autorità della CECA, Racc. pag. 445), spetta in via di principio al ricorrente stabilire se e in quale fase del procedimento sia opportuno chiedere la sospensione dell'esecuzione. Nel caso di specie non sussistono palesi obiezioni a che l'istanza di sospensione sia esaminata allo stato attuale del procedimento principale.

12 Il Parlamento europeo contesta, in terzo luogo, l'urgenza rilevando che non è lecito ad un amministrato creare artificiosamente la situazione d'urgenza proponendo tardivamente l'istanza di provvedimento provvisorio. Nel caso di specie, la

data del trasferimento della richiedente a Bruxelles sarebbe stata fissata già il 16 luglio 1986 e confermata dal presidente del gruppo del PPE con lettera 29 ottobre 1986.

13 A proposito di questo mezzo va rilevato che l'urgenza non consiste nella rapidità con la quale un provvedimento dev'essere chiesto ed adottato, ma nella necessità, per una persona, che venga adottato un provvedimento immediatamente necessario per evitare un danno certo. Il fatto che la decisione di trasferimento risalga a vari mesi prima non esclude l'urgenza, dato che dalle circostanze della fattispecie risulta che l'urgenza aumenta col passare del tempo: le esigenze processuali non consentono alla richiedente di ottenere in tempo utile dal giudice del merito il provvedimento richiesto ed i suoi interessi rischiano, pertanto, di essere compromessi. Nel caso di specie, la data del trasferimento è fissata al 1° luglio 1987 e la fase orale del procedimento principale è ancora lontana. Non si può quindi negare che vi sia urgenza.

14 Occorre inoltre osservare che i mezzi di annullamento che la richiedente deduce nel procedimento principale, in particolare l'inosservanza del contratto d'impiego che indica Lussemburgo come luogo della prestazione lavorativa, non sembrano, prima facie, destituiti di fondamento.

15 Per quanto riguarda i motivi che giustificherebbero il provvedimento provvisorio, la richiedente fa valere che l'esecuzione del trasferimento prima della decisione nel merito costituirebbe un provvedimento che lederebbe irrimediabilmente i suoi diritti; il trasferimento comporterebbe un gravoso trasloco a Bruxelles della richiedente e del figlio, nato il 28 febbraio 1987, mentre il marito sarebbe costretto a restare a Lussemburgo per motivi di lavoro, con il conseguente smembramento della famiglia da poco costituita. La richiedente aggiunge di essere attualmente in congedo di malattia fino al 3 luglio 1987 per postumi di complicazioni sorte dopo il parto.

16 Il Parlamento europeo nega che il danno asserito sarebbe irreparabile.

17 Si deve rilevare come dai fatti di causa emerga, in primo luogo, che la richiedente subirebbe un danno grave ed irreparabile per la perturbazione che il trasferimento a Bruxelles provocherebbe attualmente nei suoi rapporti familiari e nelle sue condizioni di salute. Tale perturbazione non potrebbe essere completamente riparata dal

risarcimento che le sarebbe attribuito qualora il ricorso venisse accolto. In secondo luogo, a giudicare dalle spiegazioni fornite all'udienza dall'agente del Parlamento europeo, la sospensione del trasferimento non sembra poter compromettere gravemente il buon funzionamento degli uffici del PPE. Pertanto, la sospensione dell'esecuzione è, in linea di principio, giustificata.

18 Tuttavia, onde evitare, in via provvisoria, il pregiudizio che incombe sulla richiedente, non è necessario sospendere tutte le decisioni menzionate nell'istanza di provvedimento provvisorio; è sufficiente sospendere la decisione di trasferire la richiedente da Lussemburgo a Bruxelles il 1° luglio 1987, risultante dalla lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE e dalla lettera 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo del PPE.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

statuendo in forza degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

statuendo in via provvisoria,

così provvede:

1) **È sospesa la decisione contenuta nella lettera 16 luglio 1986 del segretario generale del gruppo del PPE e nella lettera 29 ottobre 1986 del presidente del gruppo del PPE con cui si dispone il trasferimento della richiedente a Bruxelles dal 1° luglio 1987.**

2) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 22 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

F. Schockweiler